

# Assicurazione Multigaranzia per negozi e attività commerciali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.



“Buon Lavoro!”

novembre 2018

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA ASSICURAZIONI S.p.A.**, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.


La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: [www.axa.it](http://www.axa.it); indirizzo di posta elettronica: [infodanni@axa.it](mailto:infodanni@axa.it) - PEC: [axaassicurazioni@axa.legalmail.it](mailto:axaassicurazioni@axa.legalmail.it)

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa.it](http://www.axa.it)

Al contratto si applica la legge italiana.

|  <b>Che cosa è assicurato?</b> |  |
|---|--|
| <b>Sezione A - INCENDIO</b>   | <p>La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base che prevede la copertura assicurativa contro i danni derivanti da: 1) incendio, fulmine, implosione e scoppio; 2) esplosione; 3) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; 4) urto di veicoli stradali o di natanti; 5) onda di pressione (bang sonico); 6) rovina ascensori e montacarichi; 7) fumo; 8) atti vandalici e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; nonché guasti cagionati dai ladri; 9) eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, ecc.) nonché i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica e a pannelli solari e/o fotovoltaici.</p> <p>A titolo esemplificativo sono compresi anche i seguenti rischi: A. danni consequenziali; B. spese di salvataggio; C. spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro; D. spese per trasloco e ricollocazione del contenuto rimasto illeso; E. costi e/o oneri di urbanizzazione nonché maggiori costi di ricostruzione; F. onorari di riprogettazione del fabbricato; G. spese ed onorari di competenza dei periti.</p> <p>La sezione A - Incendio prevede partite Fabbricato e Contenuto prestate a Valore intero oppure, a scelta del Cliente/Contraente, prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.</p> <p>Sono inoltre sempre operanti le seguenti Condizioni Speciali: Universalità; Buona fede; Rinuncia alla rivalsa; Enti all'aperto; Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre; Mercati temporaneamente riposte presso l'abitazione del titolare; Trasloco delle cose assicurate; Modifiche e variazioni a fabbricato e macchinario; Atti di terrorismo; Esistenza di procedure concorsuali - Stabilimenti o reparti inattivi; Deroga alla proporzionale - Tolleranza* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Indennizzo a primo rischio assoluto per sinistri fino a 5.000 euro* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Reversibilità - Compensazione tra partite assicurate* (solo per partite Fabbricato e Contenuto assicurati nella forma a Valore intero); Selling price; Anticipo indennizzo.</p> |



## Che cosa è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali)</b>       | <p>La copertura assicurativa Incendio può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LASTRE (LAS);</li><li>• PACCHETTO A: che comprende DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico (FE) + SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (RC);</li><li>• RICORSO TERZI (RT);</li><li>• MERCI in refrigerazione (MR);</li><li>• BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO);</li><li>• VEICOLI e/o NATANTI in RIPARAZIONE O MANUTENZIONE (VT);</li><li>• GUASTI MACCHINE al macchinario (MC);</li><li>• PERDITA PIGIONI (PP);</li><li>• PACCHETTO B: che comprende TERREMOTO (TERREM) e INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA) che copre i danni alle cose assicurate da inondazione o alluvione;</li><li>• ESTENSIONI INCENDIO (ESTG) garanzie Incendio opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: CA2 - Danni da eventi atmosferici a cose all'aperto; FAA - Danni eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati; IMT - Merci, attrezzi e utensili trasportati; MAI1 - Merci in aumento stagione estiva: dal 1° giugno al 15 settembre)* e/o MAI2 - Merci in aumento stagione natalizia: dal 15 settembre al 31 dicembre)* (solo in abbinamento alla partita Contenuto prestata a Valore intero); SD30 - Spese demolizione e sgombero in aumento; LEAO1 - Fabbricati in leasing con formula a valore residuo* (solo in abbinamento alla partita Fabbricato prestata a Valore intero); ALL10 - Allagamento.</li><li>• GARANZIE DI SETTORE (ISET): si tratta di alcune garanzie Incendio opzionali espressamente realizzate e disponibili con apposti allegati solo per alcuni specifici tipi di attività assicurate.</li></ul>   |
| <b>Sezione B - FURTO e RAPINA</b>                        | <p>La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede una partita "CONTENUTO FURTO (COF)" con una copertura base con le seguenti garanzie: a) furto con rottura e/o scasso; uso fraudolento di chiavi, furto con scalata, furto con introduzione clandestina; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali anche se iniziata dall'esterno; c) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; d) guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; e) atti vandalici commessi dagli autori del furto; f) costo di riacquisto e ricostruzione di enti particolari; g) spese ed onorari del perito; h) spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti; i) spese per la sostituzione delle serrature o per migliorare i mezzi di chiusura dei locali o per temporanea vigilanza.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti disposizioni normative: Caratteristiche dei fabbricati contenuti i beni assicurati; Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia; Furto commesso fuori dalle ore di attività da pre-statori di lavoro; Furto con rottura dei vetri delle vetrine; Contenuto presso terzi o presso magazzino separato; Contenuto presso fiere e mostre; Furto pannelli solari o fotovoltaici; Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività; Trasloco delle cose assicurate; Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato; Esistenza di procedure concorsuali; Coesistenza di assicurazione trasporti; Selling price.</p> <p>Per le Merci a più elevato rischio furto (rischio classificato nella categoria D di Tariffa) è prevista una franchigia assoluta (come da Articolo - "Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto").</p> |
| <b>Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali)</b> | <p>La copertura può essere ulteriormente integrata mediante le coperture opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VEICOLI e/o NATANTI ALL'APERTO nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF).</li><li>• ESTENSIONI FURTO (CAF), cioè le garanzie Furto opzionali valide se richiamate in scheda di polizza: GL20 - Guasti cagionati dai ladri in aumento (3.000 euro); CAE3 - Cose all'aperto; PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro; MT - Furto attrezzi e merci trasportate; FEDE - Furto con destrezza; C828 - Distributori automatici; FTEM - Furto verificatosi in occasione di terremoto; FES - Furto verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.</li><li>• GARANZIE DI SETTORE (FSET): si tratta di alcune garanzie Furto opzionali espressamente realizzate e disponibili con apposti allegati solo per alcuni specifici tipi di attività assicurate.</li></ul>   |
| <b>Sezione C - ASSISTENZA</b>                            | <p>La Sezione C - ASSISTENZA prevede una garanzia ASSISTENZA AI LOCALI ed una garanzia ASSISTENZA INFORMATICA, vendibili sia in abbinamento tra loro e che disgiuntamente.</p>  |
| <b>Sezione D - DANNI INDIRETTI</b>                       | <p>La Sezione D - DANNI INDIRETTI prevede le seguenti coperture opzionali alternative tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INDENNITÀ AGGIUNTIVA in forma fissa 10% (IND)</li><li>• INDENNITÀ AGGIUNTIVA -Forma a scaglioni (INS);</li><li>• FERMO ATTIVITÀ - Diaria fermo attività (DFA).</li></ul>  |

**Che cosa è assicurato?**

|   |  |
|---|--|
| <b>Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE</b>                        | <p>La Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede la Garanzia base R.C.T. che protegge l'imprenditore nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell'attività indicata in polizza.</p> <p>Sono sempre operanti le seguenti Condizioni Complementari: Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base; R.C. proprietà e/o conduzione dei fabbricati dell'attività; Lavori di ordinaria manutenzione al fabbricato; Committenza di lavori di straordinaria manutenzione; Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio; danni a terzi da interruzione o sospensione di attività; Danni da inquinamento accidentale; Committenza auto; Responsabilità personale degli addetti; Responsabilità derivante da uso di armi per legittima difesa; Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa assicurata.</p> <p>Sono inoltre previste le seguenti garanzie sempre operanti in relazione al rischio assicurato: Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico; Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi; Cessione dei lavori in subappalto; Garanzia smercio in regime "Claims Made"; Responsabilità civile per prestazioni a domicilio; Responsabilità Civile per danni a cose indossate dai clienti.</p> <p>Normalmente alla copertura base R.C.T. è abbinata anche la garanzia R.C.O. - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in tal caso l'assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti, dai lavoratori subordinati e da tutti i lavoratori di cui si avvale l'Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.</p> |
| <b>Garanzie Complementari RESPONSABILITÀ CIVILE (opzionali)</b> | <p>La copertura assicurativa R.C. può essere integrata mediante l'inclusione delle seguenti garanzie opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R.C. POSTUMA (RCP), copre i danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori prevista per alcune tipologie di attività assicurabili e con formulazioni specifiche in base al tipo di attività esercitata. Per alcune attività è possibile prevedere anche le clausole opzionali A361 - Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici e/o A362 - Estensione ricerca guasti.</li> <li>• R.C. MALATTIE PROFESSIONALI (RCMP), copre la responsabilità del datore di lavoro per malattie professionali; si tratta di una copertura complementare alla garanzia R.C.O.</li> <li>• In alternativa la garanzia base R.C.T., qualora il Contraente sia il proprietario dei locali affittati o dati in gestione a terzi, la copertura può essere limitata alla "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)".</li> <li>• R.C. DATORIALE (DAT), che copre le perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento promosse da ex dipendenti, dipendenti o potenziali dipendenti dell'impresa Contraente per: loro licenziamenti illegittimi o ingiustificati; mancata assunzione o promozione; ingiustificato provvedimento disciplinare; inadeguata applicazione della Legge sulla "privacy"; qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro (discriminazione, molestie, mobbing, ecc.).</li> </ul>  |
| <b>Sezione F - TUTELA LEGALE</b>                                | <p>La Sezione F - TUTELA LEGALE prevede una Garanzia base per la difesa degli interessi dell'Assicurato per alcune tipologie di controversie connesse all'attività a cui può essere abbinato il Pacchetto Sicurezza (relativo alle seguenti disposizione normative comprese le successive integrazioni o variazioni: D.Lgs. 81/2008 - Testo unico sicurezza; D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy; D.Lgs. 193/2007 sicurezza alimentare HCCP; D.Lgs. 152/2006 Codice dell'ambiente; D.Lgs. 231/2001 Responsabilità di impresa).</p>  |
| <b>Garanzie Complementari TUTELA LEGALE (opzionali)</b>         | <p>La copertura assicurativa Tutela Legale può essere integrata attraverso un'innovativa garanzia per la Protezione dati e reputazione "online".</p>   |

**Che cosa NON è assicurato?**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Esclusioni Incendio</b> | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</li> <li>b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;</li> <li>c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;</li> <li>d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;</li> <li>e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione (salvo quanto espressamente previsto per i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti);</li> </ol> |
|----------------------------|---|



## Che cosa NON è assicurato?

|   |   |
|---|---|
| <b>Esclusioni Incendio</b>                      | <p>f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione;</p> <p>g) causati o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, provviste o scorte alimentari, fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Merci in refrigerazione (MR)", se operante;</p> <p>h) causati da gelo, salvo quanto previsto dalla "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)", se operante;</p> <p>i) di fenomeno elettrico in genere a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Danni di natura elettrica (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)", se operante;</p> <p>j) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico - salvo quanto previsto per allagamento dalla garanzia Allagamento (All10) e dalle partite opzionali "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)" e "Inondazione, alluvione (INONDA)", se operanti;</p> <p>k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;</p> <p>l) verificatisi in occasione di atti di terrorismo - salvo quanto previsto dall'Art. 1.10 - "Atti di terrorismo";</p> <p>m) causati o dovuti a occlusione di grondaie, traboccamento e rigurgito di pluviali o di sistemi di scarico dell'acqua piovana - salvo quanto previsto dalla partita opzionale "Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (AC)", se operante.</p> <p>Inoltre, l'assicurazione non è operante per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria, del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;</li><li>2) le perdite di mercato e danni indiretti in genere, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto espressamente previsto dalla Sezione D - Danni indiretti).</li></ol> |
| <b>Cose escluse dall'assicurazione incendio</b> | <p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata), affreschi, mosaici, raccolte scientifiche, d'antichità e numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo (salvo le raccolte e collezioni filateliche e numismatiche per la voce merceologica "Filatelia, numismatica e articoli da collezionismo - Esclusi preziosi" e salvo le raccolte d'antichità per la voce merceologica "Negozio di oggetti d'arte, galleria d'arte - Esclusi preziosi");</li><li>2) boschi, coltivazioni floreali ed agricole, alberi, piante, animali in genere (salvo ciò che rientra nella definizione di merci per gli animali per la voce merceologica "Negozio animali domestici" e di fiori e piante per le voci merceologiche "Commercio di fiori e piante - esclusi chioschi (escluso garden center)" e "Commercio di fiori e piante - compresi chioschi (escluso garden center)");</li><li>3) il terreno o l'area su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;</li><li>4) piazzali, lastricati, strade interne di pertinenza aziendale, salvo diversamente indicato in polizza;</li><li>5) merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza trasporti);</li><li>6) argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area dell'attività assicurata;</li><li>7) natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e aeromobili di qualsiasi tipo;</li><li>8) ciclomotori, natanti o veicoli targati (non costituenti merci) e/o altri veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (Codice delle assicurazioni private D.Lgs. n. 209/2005, e successive modificazioni e integrazioni), fermo quanto previsto dalle Garanzie Complementari "Ricorso Terzi (RT)" e "Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT)";</li><li>9) attrezzatura, macchinario, merci o altre cose facenti parte del contenuto durante i mercati ambulanti all'aperto.</li></ol>   |



## Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <b>Cose escluse dall'assicurazione incendio</b> | <p>In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) fabbricati in "leasing" salvo se operante la clausola LEA01;</li><li>2) macchinari ed attrezzature in "leasing" se assicurati con polizza leasing separata. Tuttavia, se la polizza leasing è stipulata con la formula a "Valore residuo", si intendono compresi nella partita "Contenuto", qualora assicurata, macchinari ed attrezzature in leasing nei limiti del valore già ammortizzato alla data del sinistro (valore determinato in base al piano di ammortamento ed ai canoni di leasing pagati), escluso in ogni caso il valore residuo o di riscatto del bene;</li><li>3) apparecchiature elettroniche se assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;</li><li>4) pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati per medesimi rischi con specifica polizza separata</li></ol>   |
| <b>Esclusioni Furto</b>                         | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA</b></p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) verificatisi in occasione di: guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, se il sinistro è in relazione con tali eventi;</li><li>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il sinistro è in relazione con tali eventi;</li><li>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;</li><li>d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:<ol style="list-style-type: none"><li>1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;</li><li>2) da prestatori di lavoro o da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'articolo "Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro";</li><li>3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;</li><li>4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, entro il secondo grado;</li></ol></li><li>e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno</li><li>f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;</li><li>g) subiti dai beni all'aperto (salvo quanto previsto dall'articolo "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e dall'articolo - "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività" e - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Veicoli e/o Natanti all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF)");</li><li>h) derivanti da furto con destrezza o avvenuto in concomitanza con truffa (salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Furto con destrezza (FEDE)");</li><li>i) subiti dai beni nelle vetrinette esterne, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi (salvo - se operante - quanto indicato dalla garanzia opzionale "Distributori automatici (C828)" o da altre garanzie opzionali specifiche);</li><li>j) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate</li></ol> |
| <b>Cose escluse dall'assicurazione Furto</b>    | <p>Sono esclusi dalle cose assicurate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata);</li><li>b) aeromobili di qualsiasi tipo e natanti di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.</li></ol> <p>Si precisa che nessun indennizzo è dovuto per i beni la cui esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta, così come non rientrano tra i beni indennizzabili le cose mobili non attinenti all'attività assicurata, anche se poste all'interno dei fabbricati nell'ubicazione indicata in polizza e/o di proprietà dell'Assicurato o di terzi (es. beni personali non costituenti merci, quali a titolo esemplificativo: natanti, veicoli, biciclette, roulotte, rimorchi, ecc.).</p> <p>Inoltre, non si considerano rientranti nel "Contenuto Furto (COF)" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>c) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);</li></ol>  |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |   |
|--|---|
| <b>Cose escluse dall'assicurazione Furto</b>             | <p>d) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario (salvo quanto espressamente previsto dagli articoli "Furto pannelli solari o fotovoltaici" e "Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività").</p> <p>In ogni caso non rientrano nella somma assicurata se assicurati con apposita polizza separata:</p> <p>e) macchinari ed attrezzature in "leasing", se assicurati con polizza leasing separata;</p> <p>f) apparecchiature elettroniche, se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine;</p> <p>g) impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata.</p>   |
| <b>Esclusioni Assistenza</b>                             | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione C - ASSISTENZA</b></p> <p>Esclusioni - Limiti di Responsabilità</p> <p>1 - Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</li><li>b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</li><li>c) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;</li><li>d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</li><li>e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.</li></ul> <p>2 - AXA non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</p> <p>3 - AXA non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di AXA e AXA Assistance.</p>   |
| <b>Esclusioni Indennità Aggiuntiva Forma fissa 10 %</b>  | <p style="text-align: center;"><b>Che cosa non è assicurato Sezione D - DANNI INDIRETTI</b></p> <p>La garanzia "Indennità aggiuntiva Forma Fissa 10%" "non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli "Atti di terrorismo";</li><li>• le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigioni (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".</li></ul>  |
| <b>Esclusioni Indennità Aggiuntiva Forma a scaglioni</b> | <p>La garanzia "Indennità aggiuntiva forma a scaglioni" non si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le garanzie "Terremoto", "Inondazione, Alluvione" e per gli "Atti di terrorismo";</li><li>• le garanzie: "Ricorso Terzi (RT)"; "Merci in refrigerazione (MR)"; "Fenomeni Elettrici (FE)"; Guasti Macchine al Macchinario (MC); Perdita Pigioni (PP) e per le spese di demolizione e sgombero e per la rottura di lastre o insegne previste dalla garanzia "Lastre (LAS)".</li></ul>   |
| <b>Esclusioni Fermo Attività - Diaria Fermo Attività</b> | <p><b>Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività conseguente a danni indennizzabili dalla Sezione A - Incendio</b></p> <p>AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) qualora il danno materiale e diretto non sia indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, indipendentemente dal suo effettivo ammontare;</li><li>2) qualora il danno materiale e diretto, seppure indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio, è inferiore alla franchigia prevista in polizza per quella garanzia/evento;</li><li>3) qualora il danno indiretto rientra nella franchigia di 3 giorni prevista per la garanzia Fermo attività;</li><li>4) per i giorni non lavorativi, come ad esempio per i giorni chiusura per riposo settimanale o festivo o per chiusura programmata (es. per chiusura estiva programmata);</li><li>5) per il periodo di chiusura, quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque inattiva al momento del sinistro per motivi non direttamente connessi ai danni materiali subiti.</li></ul> <p>In ogni caso AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>6) conseguente ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A - Incendio:<ul style="list-style-type: none"><li>a) subito dalle merci in refrigerazione;</li><li>b) subito dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi;</li><li>c) causato da urto veicoli;</li><li>d) causato da atti di terrorismo;</li></ul></li></ul> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p> |



- 7) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- a) chiusura decisa autonomamente dalla proprietà o dal titolare non connessa ai danni subiti;
  - b) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità
  - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - d) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
  - e) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
  - f) da lavori per migliorie ed opere addizionali, revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

**Delimitazioni ed esclusioni della garanzia Fermo attività per infortunio con ricovero superiore a 5 giorni consecutivi**

AXA non riconosce alcun indennizzo danni indiretti per Fermo Attività per ricovero da infortunio qualora il ricovero abbia subito interruzioni oppure sia inferiore a 5 giorni consecutivi.

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività gli infortuni causati:

- a) dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri. La garanzia resta comunque operante per gli infortuni accaduti come passeggero di voli di linea;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione pre-scritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- c) dalla pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, re-gate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guido-slitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio;
- d) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- e) dalla partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva, in qualità di tesserati;
- f) da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;
- h) da atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;
- i) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni e nelle relative prove;
- j) da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) da guerra (dichiarata o non dichiarata) od insurrezioni;
- l) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono esclusi dall'assicurazione danni indiretti per Fermo Attività i ricoveri conseguenti o dovuti a:

- m) interventi chirurgici e/o cure relative ad infortuni pregressi, cioè relative ad infortuni verificatisi antecedentemente la data di stipula dell'assicurazione, anche se l'intervento chirurgico o il ricovero sono successivi agli stessi;
- n) infarti ed ernie da qualsiasi causa determinate;
- o) eventi non rientranti nella definizione di infortunio o relativi ad infortuni non indennizzabili (es. operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio; interventi chirurgici resi necessari da infortuni esclusi);
- p) disturbi psichici o malattie mentali insorte e/o manifestatesi successivamente all'infortunio stesso (es. ricoveri non conseguenti dirette ed esclusive dell'infortunio, ma connessi a depressione o altri disturbi psichici insorti successivamente all'infortunio).
- q) infortuni occorsi a persone aventi età superiore a 70 anni.

**Esclusioni Fermo  
Attività - Diaria  
Fermo Attività**



**Che cosa non è assicurato Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE**

Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 1) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l'esercizio della stessa, e l'Assicurato ne risulti sprovvisto;
- 2) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo "R.C.T. - Danni da inquinamento accidentale";
- 3) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 4) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 5) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore o comunque danni rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2005 (circolazione stradale di veicoli) e successive modifiche ed integrazioni (salvo quanto previsto dall'articolo "R.C.T. - Committenza auto");
- 6) da proprietà ed uso di natanti e da unità naviganti a motore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
- 10) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'articolo "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" (fermo quanto eventualmente previsto da specifiche garanzie opzionali);
- 11) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo "Attività accessorie rientranti nella R.C.T. - Garanzia base", lettera k), "Cose trovantisi in ambito di esecuzione dei lavori" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 12) a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, salvo quanto previsto dalla garanzia opzionale "Danni a cose di terzi movimentate (E707)", se operante;
- 13) a condutture ed impianti sotterranei, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 14) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 15) da furto, salvo - se operanti - quanto previsto dalle garanzie "Cose portate dai clienti (E444)", "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)" e "Lavori presso terzi (LT)";
- 16) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 6.10 - "R.C.T. - Danni a terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio" e salvo - se operante - quanto previsto dalla garanzia opzionale "Lavori presso terzi (LT)";
- 17) derivanti dalla proprietà o dalla detenzione di cani non da guardia;
- 18) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C., salvo, se operanti, quanto previsto dalle garanzie opzionali "Cose portate dai clienti (E444)" e "Cose consegnate dai clienti - Lavanderie (E445)";
- 19) cagionati da prodotti e cose dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'Art. 6.20 - "R.C.T. Garanzia smercio in regime claims made", e, se operante, dalla garanzia opzionale "Smercio plus in regime di claims made (SME)";
- 20) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 21) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o dopo la consegna a terzi, salvo, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";
- 22) derivanti dalla proprietà di fabbricati e relativi impianti che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, fatta eccezione per la porzioni di civile abitazione facenti parte del fabbricato destinato ad uso aziendale nell'Ubicazione indicata in polizza;
- 23) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi. Tuttavia è tollerata la presenza di 1 kg. di esplosivi, sempre che detenuti nei limiti delle norme vigenti;
- 24) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

**Esclusioni  
R.C.T.**

(segue)





## Che cosa NON è assicurato?

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Esclusioni R.C.T.</b> | <p>Sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni: (<i>segue</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>25) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 6.11 - "R.C.T. - Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività" e, quando operante, quanto previsto dalla garanzia opzionale "R.C. Postuma (RCP)";</li><li>26) ai fabbricati in uso nei quali si svolge l'attività esercitata;</li><li>27) ai beni detenuti dall'Assicurato in base a contratto di leasing;</li><li>28) a cose, resi strettamente necessari dall'esecuzione dell'attività esercitata;</li><li>29) derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>30) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>31) derivanti da perdite patrimoniali pure;</li><li>32) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto in polizza.</li></ul> <p>La garanzia R.C.T. non è inoltre operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;</li><li>b) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino: incendio, esplosione o scoppio;</li><li>c) da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o eliminazione di dati e a cancellazione per svista;</li><li>d) derivanti da tutte le attività svolte nelle aree aeroportuali, a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo e agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;</li><li>e) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;</li><li>f) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;</li><li>g) derivanti e conseguenti alla circolazione dei treni, dalla proprietà e gestione di ferrovie;</li><li>h) a vagoni ferroviari o derivanti da attività di costruzione, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;</li><li>i) derivanti da attività di pulizia della rete ferroviaria;</li><li>j) riconducibili alla responsabilità vettoriale;</li><li>k) derivanti da trattamenti che richiedono controllo o sorveglianza medica.</li></ul> |
| <b>Esclusioni R.C.O.</b> | <p>La garanzia R.C.O. non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per le malattie professionali (assicurabili con la garanzia "R.C. Malattie professionali (RCMP)");</li><li>b) per i danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;</li><li>c) per i danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;</li><li>d) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li><li>e) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>f) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>g) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.</li></ul>  |



## Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <b>Esclusioni R.C. Postuma dell'installatore e manutentore; Riparatore di impianti; Riparatore di veicoli o natanti</b> | <p>Rimangono escluse dall'ambito di operatività della presente garanzia le richieste di risarcimento presentate all'Assicurate e relative ai seguenti danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) alle parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori e a qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o che si renda necessaria per la ricerca dell'errore o del difetto;</li><li>b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti o ricambi montati da chiunque fabbricati; Limitatamente alla R.C. dell'installatore e manutentore, non sono indennizzabili i danni:<ol style="list-style-type: none"><li>1) da mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo di impianti di refrigerazione;</li><li>2) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;</li><li>3) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;</li><li>4) da attività di manutenzione o installazione di funivie, seggiovie ed impianti simili di risalita;</li><li>5) causati dalle ditte subappaltatrici cui l'Assicurato stesso ha ceduto l'esecuzione dei lavori, se non disciplinata e operante la Condizione Aggiuntiva "Estensione all'attività delle ditte subappaltatrici (A361);</li></ol></li></ol>   |
| <b>Esclusioni R.C. Malattie Professionali</b>   | <p>La garanzia R.C. Malattie professionali non opera per le richieste di risarcimento relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedente-mente indennizzata o indennizzabile;</li><li>2) malattie professionali conseguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</li><li>b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato o dei rappresentati legali dell'impresa.</li></ol></li></ol> <p>La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) malattie professionali derivanti da campi elettromagnetici;</li><li>4) malattie professionali di qualsiasi natura connesse o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto, silicio e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto, silicio e prodotti derivati;</li><li>5) malattie professionali derivanti dall'utilizzo di prodotti o componenti geneticamente modificati;</li><li>6) malattie professionali connesse a contagio da virus HIV e sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);</li><li>7) malattie professionali derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;</li><li>8) malattie professionali imputabili a fumo attivo o passivo;</li><li>9) malattie provocate da reali o presunti comportamenti vessatori in genere negli ambienti di lavoro posti in essere da colleghi e/o superiori, quali a mero titolo esemplificativo: molestie sessuali, razziali o rivolte a disabili o molestie di altra natura; da qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta; da mobbing.</li></ol> |
| <b>Esclusioni R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>  | <p>Relativamente alla presente garanzia "R.C. Proprietà del Fabbricato", ferme le esclusioni previste dall'articolo "R.C.T. - Esclusioni", non sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) derivanti: da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;</li><li>2) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.</li></ol>   |
| <b>Esclusioni R.C. Datoriale</b>  | <p>L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) licenziamenti collettivi; sono considerati licenziamenti collettivi le risoluzioni del rapporto di lavoro che coinvolgano 5 o più lavoratori nel periodo di tempo di 120 giorni e che comporta una soppressione dei posti di lavoro conseguente a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;</li><li>2) morte, lesioni personali e danni materiali;</li><li>3) danneggiamento e/o perdita di oggetti materiali e/o di animali, nonché a smarrimento, distruzione e/o deterioramento di denaro, di preziosi e/o di titoli di credito, nonché da furto, rapina, incendio, infedeltà dei dipendenti;</li><li>4) atti illeciti autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente che hanno concorso alla promozione della richiesta di risarcimento;</li><li>5) fatti dolosi e/o all'indebita percezione di utilità, vantaggi e/o compensi da parte di chiunque, ivi inclusi gli Assicurati, l'impresa Contraente, le eventuali società controllate e/o le società partecipate, anche indirettamente dall'impresa Contraente; <i>(segue)</i></li></ol>  |



## Che cosa NON è assicurato?

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Esclusioni<br/>R.C. Datoriale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>6) atti illeciti nella gestione di rapporti di lavoro relativi a società controllate e/o società partecipate dall'impresa Contraente o nella gestione di rapporti di lavoro relativi alla costituzione o acquisizione di nuove società controllate (o di quote di società partecipate);</li><li>7) l'esercizio, da parte dell'impresa Contraente e/o degli Assicurati, di qualsiasi attività professionale, servizi o consulenze rese a Terzi, e/o a qualsiasi atto, errore od omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate;</li><li>8) omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse, contributi di ogni tipo ivi compresi quelli previdenziali e assistenziali;</li><li>9) multe, sanzioni e penalità in genere, di qualsiasi natura ed a chiunque inflitte;</li><li>10) procedimenti giudiziari o arbitrari, procedimenti di mediazione o altri procedimenti promossi dinanzi ad autorità legalmente riconosciute, i quali siano stati avviati in data antecedente la data di effetto dell'Assicurazione;</li><li>11) qualunque fatto o circostanza, situazione, operazione, evento o atto illecito noto agli Assicurati o all'impresa Contraente e/o alle eventuali società controllate e/o alle società partecipate e/o comunicato ad altro assicuratore prima della data di effetto della presente polizza;</li><li>12) violazione di norme in vigore in qualunque giurisdizione in materia di doveri e responsabilità dei gestori di piani pensionistici, fondi pensione, fondi di previdenza e assistenza e/o fondi che prevedano altri benefici per i dipendenti;</li><li>13) l'esercizio da parte degli Assicurati di qualsiasi attività, incarico e/o funzione in seno a soggetti diversi dall'impresa Contraente (anche se relativi a incarico e/o funzione in società controllate e/o dalle società partecipate);</li><li>14) responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale;</li><li>15) responsabilità personali e/o solidali gravanti ai sensi di legge sui soggetti che hanno assunto obbligazioni in nome e/o per conto di associazioni non riconosciute;</li><li>16) frodi in danno dell'impresa Contraente (o di società controllate e/o partecipate);</li><li>17) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali o rivolte ai disabili, qualsiasi tipo di vessazione negli ambienti di lavoro, qualsiasi tipo di discriminazione, diretta o indiretta, mobbing, qualora gli atti illeciti (colposi o dolosi) siano imputabili a persone che ricoprono la funzione di: amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto o, qualora tali atti illeciti (colposi o dolosi), siano stati autorizzati, consentiti o comunque agevolati dai soci, associati o consorziati dell'impresa Contraente;</li><li>18) atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla promozione dell'azione di responsabilità da parte della Contraente, delle eventuali società controllate e/o partecipate, dei loro creditori sociali, nonché di Terzi, ovvero successivamente alla denuncia del sospetto di irregolarità nell'adempimento dei doveri dei componenti gli organi di amministrazione (art. 2409 C.C. e disposizioni analoghe), ovvero successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società (art. 2484 C.C. e disposizioni analoghe) o alla data in cui sia presentata istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale, comprese quelle di fallimento, di con-cordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</li><li>19) L'assicurazione non vale per le richieste di risarcimento derivanti da persone legate agli amministratori (amministratore unico, direttore generale, amministratore di fatto) o ai soci a responsabilità illimitata dell'impresa Contraente, da vincoli di parentela entro il secondo grado e/o da rapporti di convivenza.</li></ol> |
| <b>Esclusioni<br/>Tutela Legale</b>  | <p>La garanzia è esclusa per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;</li><li>2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;</li><li>3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nella Difesa penale (Articolo "Casi assicurati - Garanzia Base - Limiti territoriali", punto 5);</li><li>4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;</li><li>5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza;</li><li>6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;</li><li>7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;</li><li>8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;</li><li>9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; (segue)</li></ol>   |



## Che cosa NON è assicurato?

|  |  |
|--|--|
| <b>Esclusioni Tutela Legale</b>  | <p>10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;</p> <p>11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,00 euro (1.000,00 euro per il Pacchetto Sicurezza);</p> <p>12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi;</p> <p>13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;</p> <p>14) controversie relative al recupero crediti;</p> <p>15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;</p> <p>16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda contraente;</p> <p>17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda contraente.</p> <p>Sono inoltre escluse le spese:</p> <p>18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</p> <p>19) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati";</p> <p>20) per controversie di natura contrattuale nei confronti di AXA Assicurazioni S.p.A.</p> <p>L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.</p> |
| <b>Esclusioni Tutela Legale garanzia Protezione Dati e reputazione "on-line"</b> | <p>Sono escluse le spese:</p> <p>1) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;</p> <p>2) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Oggetto dell'assicurazione - Assicurati (soggetti assicurati) - Oneri assicurati";</p> <p>3) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene.</p> <p>Sono, inoltre, escluse le Controversie:</p> <p>4) di natura contrattuale e di valore inferiore a 500,00 euro;</p> <p>5) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse");</p> <p>6) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana.</p> <p>Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:</p> <p>7) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);</p> <p>8) medicinali, armi;</p> <p>9) materiale digitale scaricato on-line;</p> <p>10) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);</p> <p>11) acquisti effettuati tramite aste on-line.</p> <p>L'assicurazione è valida per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano e di cui risulti competente a decidere l'Autorità Giudiziaria italiana.</p>                    |
| <b>Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto</b>                    | <p style="text-align: center;"><b>Per tutte le sezioni di polizza</b></p> <p>In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.</p>  |

**Ci sono limiti di copertura?**

Di seguito tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie previsti in polizza per la copertura base standard della Sezione A - "Incendio".

**Sezione A - INCENDIO**

| Beni  | Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO (COI)  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Contenuto forma a Valore intero  | Contenuto forma a Primo Rischio Assoluto   |   |
| Enti particolari  | 20% della somma assicurata con il massimo di 50.000 euro per sinistro  | 30% della somma assicurata con il massimo di 22.000 euro per sinistro  |   |
| Oggetti particolari (quadri, tappeti ed oggetti d'arte)   | Limite globale del 10% della somma assicurata con il massimo di 42.000 euro per sinistro; con il massimo di 11.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). | Limite globale del 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000 euro per sinistro; con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto (o pezzo di collezione). |   |
| Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi d'arredo e/o per arredamento dei locali o per le vetrine dell'attività assicurata | 15% della somma assicurata con il massimo di 30.000 euro per sinistro e di 15.000 euro per singolo veicolo/natante.  | 20% della somma assicurata con il massimo di 20.000 euro per sinistro e di 10.000 euro per singolo veicolo/natante.  |   |
| Merci di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza                                    | 20% della somma assicurata con il massimo di 100.000 euro per merci di rischio più elevato.  | 20% della somma assicurata con il massimo di 14.000 euro per merci di rischio più elevato.   |   |
|   | Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta.          |  |   |
| Valori  | 10% della somma assicurata con il massimo di 6.000 euro per sinistro.  |  |   |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti  | 5% della somma assicurata con il massimo di 4.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.  |  |   |
| Garanzia Base   | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)  | Limite di indennizzo  |
| Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo)  | 10%  | 500 euro   | 80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.               |
| Guasti cagionati dai ladri a porte e serramenti   | -  | -  | 1.000 euro sinistro.  |
| Eventi atmosferici  | 10%  | 500 euro   | -   |
| Danni materiali direttamente causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.         | 10%  | 500 euro   | 16.000 euro sinistro/anno.  |
| Danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici o dalla grandine a pannelli solari e/o fotovoltaici  | 10%  | 500 euro   | 10.000 euro sinistro/anno.  |
| Sovraccarico neve   | 10%  | 2.500 euro   | 50% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro sinistro/anno. |
| Accumulo di neve a pannelli solari e/o fotovoltaici   | -  | 500 euro   | 5.000 euro sinistro/anno.   |
| Accumulo di neve a grondaie, pluviali, camini, comignoli  | -  | 500 euro   | 2.000 euro sinistro/anno.   |
| Spese di demolizione e sgombero   | -  | -  | 20% dell'indennizzo pagabile col massimo di 30.000 euro per sinistro.                       |
| Spese per il trasloco e ricollocamento Contenuto rimasto illeso   | -  | -  | 10% dell'indennizzo pagabile col massimo di 5.000 euro sinistro.                            |
| Oneri di urbanizzazione - Maggiori costi di ricostruzione   | -  | -  | 10% dell'indennizzo pagabile relativo alla partita Fabbricato (FAB)                         |
| Oneri di riprogettazione del fabbricato   | -  | -  | 3% della somma assicurata "Fabbricato (FAB)" col massimo di 3.000 euro sinistro/anno.       |
| Oneri dei periti  | -  | -  | 3% dell'indennizzo col minimo di 750 euro ed il massimo di 3.000 euro.                      |



## Ci sono limiti di copertura?

| Garanzia Base  | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)   | Limite di indennizzo   |   |
|--|--|---|--|---|
| Contenuto presso terzi e presso fiere e mostre   | In base all'evento   | In base all'evento  | Per sinistro 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 250.000 euro per sinistro e con sottolimito per stampe di 50.000 euro.   |   |
|  | -  | 1.000 euro  | Per Inondazione, alluvione e Terremoto presso fiere e mostre, se previste in polizza gli eventi catastrofali, limite del 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" col massimo di 25.000 euro per sinistro/anno. |   |
| Atti di terrorismo   | 10%  | 2.500 euro  | 80% della somma assicurata per singola partita, comunque col massimo di 5.000.000 euro per sinistro.   |   |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di incendio, esplosione o scoppio   | 10%  | <i>Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto</i> | Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.   |   |
| Procedure concorsuali / stabilimenti inattivi: in caso di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, atti vandalici e sabotaggio | 20%  |   |  |   |
| Garanzie Opzionali Incendio  | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)   | Limite di indennizzo   |   |
| LASTRE (LAS)   | -  | 150 euro  | Limite di 2.500 euro per singola lastra/insegna/lucernario.  |   |
| Pacchetto A - Spargimento liquidi - Ricerca Guasti (Opzionale)   | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)   | Limite di indennizzo   |   |
| PACCHETTO A<br>DANNI DI NATURA ELETTRICA (Fenomeno elettrico ed elettronico) (FE)  | 10%  | 250 euro*   | Somma assicurata per sinistro /anno per Fenomeni Elettrici (FE).   |   |
|  | <i>* Se in caso di sinistro risulta che i danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dei beni assicurati, si sono verificati senza concorso di cause esterne la garanzia Fenomeno elettrico ed elettronico opera con scoperto 10% col minimo di 1.000 per sinistro.</i> |   |  |   |
|  | SPARGIMENTO LIQUIDI - RICERCA GUASTI (AC)  |   |  |   |
|  | Scoperto e minimo e relativi limiti differenziati per garanzia (vedi sotto):   |   |  |   |
|  | • Acqua condotta o altro liquido   | -   | 250 euro   | 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro, con sottolimito di 50.000 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati. |
|  | • Gelo   | 10%   | 250 euro   | 5.000 euro per sinistro, con sottolimito di 2.500 euro per enti posti nei piani interrati e/o seminterrati.   |
|  | • Occlusione di condutture   | 10%   | 250 euro   |   |
|  | • Rottura di tubazioni interrate   | 10%   | 250 euro   |   |
|  | • Fuoriuscita accidentale da impianti automatici di estinzione (sprinkler)   | 10%   | 250 euro   | 50% delle somme assicurate alle singole partite colpite dal sinistro.   |
|  | • Danni da dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche, silos  | 10%   | 250 euro   | 20% della somma assicurata per il "Contenuto (COI)" 5.000 euro per sinistro.  |
| • Ricerca Guasti da fuoriuscita di acqua condotta o altro liquido  | -  | 250 euro  | Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza.  |   |
| • Ricerca guasti a tubi interrati  | -  | 250 euro  | Sottolimito di 1.500 euro per sinistro e per anno.   |   |
| • Ricerca guasti per garanzia gelo   | -  | 250 euro  |  |   |
| Garanzie Opzionali Incendio  | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto)   | Limite di indennizzo   |   |
| RICORSO TERZI (RT)   | -  | -   | Massimale assicurato Ricorso Terzi (RT)<br>Limite di indennizzo sino al 20% del massimale stesso per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.  |   |
| MERCI IN REFRIGERAZIONE (MR)   | 20%  | 250 euro  | Somma assicurata per Merci in refrigerazione (MR).   |   |
| BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO)   | 10%  | 250 euro  | Somma assicurata per sinistro/anno per BENI ALL'APERTO (incendio doloso e atti vandalici) (IDO).   |   |

**Ci sono limiti di copertura?**

| Garanzie Opzionali Incendio  |                                 | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo  |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| VEICOLI e/o NATANTI in riparazione o manutenzione (VT)   |                                 |  |                                 | Somma assicurata per sinistro/anno per Veicoli e/o natanti in riparazione o manutenzione (VT).  |
| GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)  |                                 | 10%  | 500 euro                        | Somma assicurata per sinistro/anno per GUASTI MACCHINE al MACCHINARIO (MC)<br>L'indennizzo è in base al degrado d'uso: per i danni a fonte di luce e ai tubi e alle valvole elettroniche e per gli avvolgimenti e pacchi lamellari dei trasformatori e alternatori in esercizio da oltre 12 anni e per i danni ai nastri trasportatori. |
| PERDITA PIGIONI (PP)   |                                 | -  | -                               | Per il periodo di tempo necessario al ripristino dei locali affittati danneggiati, comunque con il limite di un anno.   |
|  |                                 |  |                                 |   |
| PACCHETTO B - Eventi Catastrofali (Opzionale a pagamento)  |                                 | Franchigia   |                                 | Limite di indennizzo  |
| PACCHETTO B)   | TERREMOTO (TERREM)              | Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" col minimo di 15.000 euro per sinistro. |                                 | Limite massimo di indennizzo in valore assoluto indicato in polizza.  |
|  | INONDAZIONE, ALLUVIONE (INONDA) | Franchigia pari al 3% delle somme assicurate: "Fabbricato (FAB)" + "Contenuto (COI)" col minimo di 5.000 euro per sinistro.  |                                 | Limite massimo di indennizzo in valore assoluto indicato in polizza.  |
| Estensioni Incendio (ESTG) (Opzionali a pagamento)   |                                 | Scoperto   | Franchigia (minimo di scoperto) | Limite di indennizzo  |
| CA2 - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI PER COSE ALL'APERTO  |                                 | -  | 250                             | 2.500 euro per sinistro/anno.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tende per esterno</li> <li>Arredamento e giochi all'aperto per esterno</li> </ul> |                                 | 10%  | 500                             | 5.000 euro per sinistro/anno.   |
| FAA - DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI A FABBRICATI APERTI DA UNO O PIÙ LATI  |                                 | 10%  | 250                             | 20.000 euro per sinistro/anno.  |
| IMT - MERCI, ATTREZZI E UTENSILI TRASPORTATI   |                                 | -  | -                               | 20% delle somme assicurate per il "Contenuto (COI)" con il limite di 3.000 euro per sinistro/anno.  |
| MAI1 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Estiva dal 1/06 al 15/09)  |                                 | -  | -                               | 30.000 euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in aumento alle merci facenti parte della partita "Contenuto (COI)" a Valore Intero, per gli eventi indennizzabili a termini della Sezione A - Incendio.   |
| MAI2 - MERCI IN AUMENTO (Stagione Natalizia dal 15/09 al 31/12)  |                                 | -  | -                               |   |
| SD30 - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO in aumento   |                                 | -  | -                               | 30.000 euro, a Primo Rischio Assoluto, per sinistro/anno in aumento al limite previsto dalla lettera C. dell'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.<br>Sottolimito di 10.000 euro per operazioni di bonifica del suolo.   |
| ALL10 - ALLAGAMENTO  |                                 | 10%  | 2.500 euro                      | Limite massimo di indennizzo 10.000 euro per sinistro/anno, col sottolimito massimo per sinistro di 2.500 euro per enti assicurati posti nei piani interrati e/o seminterrati.  |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione B - FURTO e RAPINA - Garanzia Base**

| <b>Beni</b>  | <b>Limite di indennizzo per la partita - CONTENUTO FURTO</b>  |   |
|--|---|---|
| Quadri, tappeti ed oggetti d'arte  | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto  |   |
| Merchi di rischio più elevato non previste dalla categoria di attività identificata dal codice riportato in polizza (comprese cose assicurate contenenti rame, oro e/o metalli preziosi)   | 10% della somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per merci di rischio più elevato. Nessun indennizzo è dovuto per le merci di rischio più elevato qualora, la loro esistenza sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'attività svolta. |   |
| Natanti, autoveicoli, motocicli e cicli utilizzati come complementi di arredo e/o per arredamento dei locali o vetrine   | 15% della somma assicurata con il massimo di 15.000 euro per sinistro e di 10.000 euro per singolo veicolo o natante.   |   |
| Valori   | 10% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro. Raddoppio dei suddetti limiti per i valori custoditi in cassaforte a muro o di peso superiore a 200 kg. I due limiti non sono cumulabili tra loro.   |   |
| Effetti personali dell'Assicurato o dei suoi addetti   | 5% della somma assicurata con il massimo di 3.000 euro per sinistro comunque con il limite di 500 euro per singolo oggetto.   |   |
|  |   |   |
| <b>Garanzia Base</b>   | <b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi   | -   | 3.000 euro per sinistro   |
| Atti vandalici   | -   | 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 3.000 euro per sinistro.   |
| Costo di riacquisto e operazioni di riparazione o ricostruzione enti particolari   | Solo le spese sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro   | Sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)".  |
| Spese ed onorari del perito  | -   | 3% dell'indennizzo pagabile, col minimo di 750 euro e massimo di 3.000 euro per sinistro.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti;</li> <li>• Spese di sostituzione delle serrature;</li> <li>• Spese per migliorare i mezzi di chiusura;</li> <li>• Spese di temporanea vigilanza.</li> </ul> | -   | Complessivamente per tutte le spese sostenute di 1.500 euro per sinistro e per anno.  |
| Franchigia assoluta sulle Merci ad elevato rischio furto (Art. 2.17) (Categoria E e F nell'Elenco di tariffa)  | Franchigia pari al 10% della somma assicurata per il "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000 euro  | -   |
| Mezzi di chiusura non conformi (Vedi Art. 2.2 delle C.G.A.)  | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato  | -   |
| <b>Condizioni Speciali e delimitazioni (Sempre operanti)</b>   | <b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| Contenuto presso terzi   | -   | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno.  |
| Contenuto presso magazzino separato (oltre 100 metri dall'attività principale ma nello stesso Comune)  | -   | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno.   |
| Contenuto presso fiere e mostre  | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato  | 20% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno   |
| Furto pannelli solari o impianti fotovoltaici  | -   | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 10.000 euro per sinistro/anno   |
| Furto motori esterni e unità di raffreddamento di impianti al servizio dell'attività   | 70% restando il 30% a carico dell'Assicurato  | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno  |
| Trasloco cose assicurate   |   | 50% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)" col massimo di 20.000 euro per sinistro  |
| Furto con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato*   | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato*   | * Se i suddetti limiti sono operanti in concomitanza con altri previsti dalla polizza l'importo liquidabile viene ridotto dall'80% al 70% (o dal 90% al 75%), in base a quanto regolato dalle specifiche limitazioni di garanzia. |
| Esistenza di procedure concorsuali*  | 80% restando il 20% a carico dell'Assicurato*   |   |



**Ci sono limiti di copertura?**

| <b>Presenza antifurto (Opzionali)</b>  |  | <b>Franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|--|--|---|---|
| PRESENZA DI IMPIANTO ANTIFURTO (IMA)   |  | Per mancato funzionamento detrazione forfettaria di 1.000 euro per sinistro   | -   |
| <b>Garanzia Opzionale Furto</b>  |  | <b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| VEICOLI e/o NATANTI all'aperto nell'area cintata in uso all'Assicurato (VEF) | Mezzi di chiusura conformi e chiavi veicoli regolarmente custodite         | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato  | Somma assicurata (VEF) per sinistro/anno  |
|  | Mezzi di chiusura non conformi o chiavi veicoli non regolarmente custodite | 60% restando il 40% a carico dell'Assicurato  |   |
|  | Furti parziali o tentato furto   | Scoperto 20% col minimo di 500 euro   | 3.000 euro per sinistro/anno  |
| <b>ESTENSIONI FURTO (CAF) (Opzionali)</b>                                    |  | <b>Importo liquidabile e/o franchigia</b>   | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| GL20 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in aumento                                 |  | -   | 3.000 euro per sinistro.  |
| CA3 - COSE ALL'APERTO  |  | Scoperto 20% col minimo di 250 euro (se cose riposte in locali chiusi a chiave scoperto 10% col minimo di 250 euro) | 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno   |
| PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro   |  | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato  | Fino a 2.000 euro per sinistro/anno   |
| PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro   |  |   | Fino a 5.000 euro per sinistro/anno   |
| MT - FURTO ATTREZZI E MERCI TRASPORTATE                                      |  | 90% restando il 10% a carico dell'Assicurato  | 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col limite di 3.000 euro per sinistro/anno e sotto-limite di 1.000 euro per attrezzi e utensili |
| FEDE - FURTO CON DESTREZZA   |  | Franchigia 250 euro   | Fino a 2.000 euro per sinistro/anno   |
| C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI   |  | Scoperto del 10% col minimo di 100 euro per sinistro  | 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 2.000 euro per sinistro/anno   |
| C828 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI per Bar automatico                            |  |   | 500 euro per singolo distributore automatico, con il massimo di 5.000 euro per sinistro   |
| FTEM - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI TERREMOTO                          |  | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro  | 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno   |
| FES - FURTO VERIFICATOSI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITI                  |  | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro  | 10% della somma assicurata "Contenuto Furto (COF)", col massimo di 5.000 euro per sinistro/anno   |

**Ci sono limiti di copertura?****Sezione C - ASSISTENZA**

La garanzia opera:

- con costi a carico di AXA entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite (somma massima in euro) previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Limitatamente all'assistenza informatica AXA prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali "Office" e 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali "Mobile".

| Garanzia Base   | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo  |
|---|------------------------------------|---|
| 1) Invio di un Eletttricista in caso di urgenza<br>2) Invio di un Idraulico in caso di urgenza<br>3) Invio di un Fabbro/Falegname<br>4) Invio di un Vetraio in caso di urgenza<br>5) Invio di un Serrandista in caso di emergenza<br>6) Invio di un Frigorista in caso di emergenza (prestazione valida per attività che hanno merci in refrigerazione) | -                                  | 300 euro per sinistro.  |
| 7) Fornitura temporanea di energia elettrica<br>8) Servizio di segnalazione guasti<br>9) Rientro anticipato (prestazione valida sia in Italia che all'estero)<br>10) Ripristino attrezzature, impianti e apparecchiature<br>11) Recupero documenti e materiale cartaceo   | -                                  | 500 euro per sinistro.  |
| 12) Invio di una Guardia Giurata  | -                                  | massimo di 15 giorni consecutivi e 10 ore al giorno.                      |
| 13) Ripristino dell'agibilità   | -                                  | 500 euro per sinistro.  |
| 14) Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione  | -                                  | 1.000,00 euro per evento, con massimo 1 (un) evento per anno assicurativo |
| Garanzia Assistenza Informatica   | Importo liquidabile e/o franchigia | Limite di indennizzo  |
| Apparat Digitali "Office"   | -                                  | 2 interventi per anno   |
| Apparat Digitali "Mobile".  | -                                  | 2 interventi per anno   |

**Sezione D - DANNI INDIRECTI**

| Garanzia Prestazione                           | Limite di indennizzo   |  |  |
|--|--|--|--|
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma fissa 10% (IND)   | Fino al 10% dell'indennizzo col massimo di 500.000 euro sinistro/ anno |  |  |
| INDENNITÀ AGGIUNTIVA - Forma a scaglioni (INS) | 15% se l'indennizzo danni diretti è inferiore o pari a 5.000 euro      |  |  |
|  | 20% se l'indennizzo danni diretti è oltre 5.000 fino a 50.000 euro     |  |  |
|  | 25% se l'indennizzo danni diretti è oltre 50.000 fino a 100.000 euro   |  |  |
|  | 30% se l'indennizzo danni diretti è superiore a 100.000 euro           |  |  |
|  | in ogni caso col massimo di 500.000 euro sinistro/anno                 |  |  |
| DIARIA FERMO ATTIVITÀ (DFA)                    | Importo giornaliero assicurato per inattività totale                   | Importo giornaliero riconosciuto per inattività parziale | Importo massimo riconosciuto per sinistro e per anno (90 giorni) |
|  | 250,00 euro  | 125,00 euro  | 22.500,00 euro   |
|  | 300,00 euro  | 150,00 euro  | 27.000,00 euro   |
|  | 400,00 euro  | 200,00 euro  | 36.000,00 euro   |
|  | 500,00 euro  | 250,00 euro  | 45.000,00 euro   |



**Ci sono limiti di copertura?**

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.T.**

| <b>R.C.T. Garanzia Base - Condizioni Complementari</b><br>(Precisioni sempre operanti relativamente alla Garanzia base R.C.T.)   |   | <b>Scoperto</b> | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di indennizzo</b>   |
|--|---|-----------------|--|---|
| Danni alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo presso la sua attività, trovandosi nell'ambito di esecuzione dei lavori   |   | 10%             | 250 euro                                 | 50.000 euro per sinistro/anno   |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico conseguente a da rottura accidentale  |   | -               | 250 euro                                 | -   |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività  |   |                 | 1.000 euro per danni a cose              | 500.000 euro per sinistro/anno  |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione   |   | 10%             | 500 euro                                 | 250.000 euro per sinistro/anno  |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad azienda assicurata e relativo contenuto di proprietà dell'assicurato o da lui detenuto   |   | -               | -  | 250.000 euro per sinistro/anno  |
| Danni a terzi da interruzione o sospensione di attività  |   | 10%             | 1.500 euro                               | 10% del massimale R.C.T., col massimo di 250.000 euro, per sinistro/anno                      |
| Danni da inquinamento accidentale  |   | 10%             | 1.500 euro                               | 5% del massimale R.C.T. col massimo di 150.000 euro, per sinistro/anno                        |
| Committenza auto   |   | -               | 150 euro                                 | -   |
| R.C. personale: rivalsa INAIL per infortuni gravi a titolari e soci che svolgono attività operativa (soli casi di infortuni sul lavoro che cagionino danni da morte e/o lesioni gravi e gravissime - art. 583 Codice penale) |   | -               | -  | Solo per rivalsa INAIL fino a 150.000 euro per sinistro/anno                                  |
| R.C. personale - Responsabilità dall'uso per legittima difesa di armi, anche da fuoco  |   | -               | 250 euro                                 | 1.000.000 euro per sinistro/anno  |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa  |   | 10%             | 300 euro per veicolo                     | -   |
| <b>R.C.T. Condizioni Speciali</b><br>(Operanti con la garanzia base R.C.T. in relazione al rischio assicurato)   |   | <b>Scoperto</b> | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| Operazioni di consegna, prelievo e rifornimento - Danni a mezzi di terzi sotto carico e scarico  |   | 10%             | 300 euro                                 | 250.000 euro per sinistro/anno  |
| Danni da circolazione di carrelli elevatori, mezzi di sollevamento e trasporto, di macchine operatrici semoventi   |   | 10%             | 250 euro per danni a cose                | 100.000 euro per sinistro/anno  |
| Cessione di lavori in subappalto (fino al 30% del fatturato annuo totale) - Danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti limitatamente morte o lesioni gravi o gravissime (art. 583 Codice penale)                      |   | -               | -  | Entro il 50% del massimale R.C.T. col massimo di 1.000.000 euro per sinistro/anno             |
| Smercio  | Per danni da difetto originario del prodotto quando previsto (es. per generi alimentari di produzione propria somministrati nei locali o consegnati a consumatori finali direttamente dall'Assicurato o suoi addetti) | -               | -  | Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie |
| Danni cagionati ai capi di vestiario indossati dei clienti   |   | -               | 150 euro                                 | 2.000 euro sinistro/anno  |
| <b>Altre Garanzie Opzionali R.C.T.</b><br>(Opzionali operanti se richiamate in polizza)  |   | <b>Scoperto</b> | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di indennizzo</b>   |
| Lavori presso terzi  | Danni a cose in ambito di esecuzione dei lavori   | 10%             | 250 euro per danni a cose                | Limite indicato in polizza per sinistro/anno  |
|  | Danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute in ambito lavori  |                 |  | Limite per sinistro indicato in tabella Lavori presso terzi                                   |
|  | Danni a condutture ed impianti sotterranei  |                 |  |   |
|  | Danni da furto cagionato a terzi da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato   | 10%             | 500 euro per danni a cose                | 50.000 euro per sinistro/anno   |

**Ci sono limiti di copertura?**

| Condizioni Aggiuntive (Opzionali)               |                                  | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto)                            | Limite di risarcimento  |
|---|----------------------------------|----------|--|---|
| E707 - DANNI A COSE DI TERZI MOVIMENTATE        |                                  | 20%      | 750 euro   | 100.000 euro, per sinistro/anno   |
| SME - SMERCIO PLUS                              | Smercio presso mercati ambulanti | -        | -  | Per danni da difetto originario del prodotto 500.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie                       |
|   | Smercio Business to Business     | 10%      | 2.500 euro   | 300.000 euro per sinistro/anno/sinistro in serie  |
| E444 - COSE PORTATE DAI CLIENTI                 |                                  | 10%      | 150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare) | 5.000 euro per sinistro/anno Elevato a 10.000 euro per sinistro/anno per negozi e attività bar e ristorazione       |
| E445 - COSE CONSEGNATE DAI CLIENTI - LAVANDERIE |                                  | 10%      | 150 euro per cliente danneggiato (o stesso nucleo familiare) | 3‰ (pro mille) del massimale danni a cose assicurato E1 - R.C.T., per sinistro/anno. Massimo singolo capo 500 euro. |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - Garanzia R.C.O.**

| Garanzia R.C.O.                                    | Franchigia  | Limite di risarcimento   |
|--|---|--|
| Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia sull'invalidità permanente di 2.500 euro | Massimale per persona e massimale per sinistro assicurati R.C.O. |

**Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. POSTUMA**

| R.C. Postuma - Tipo 1) (Opzionale)             |  | Scoperto             | Franchigia (o minimo di scoperto)                              | Limite di risarcimento   |
|--|--|----------------------|--|--|
| <b>Postuma dell'installatore e manutentore</b> | <b>R.C. Postuma installatore e manutentore di cose in genere</b><br><i>Termine massimo per la denuncia fino a 2 anni dall'ultimazione dei lavori, in vigenza di polizza.</i><br>Danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica dopo l'ultimazione dei lavori | 10% per danni a cose | 250 euro per danni a cose                                      | Massimale R.C.T. per sinistro / anno:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T., per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T. per danni a cose;</li> <li>• 5% del massimale R.C.T., danni da interruzione o sospensione di attività</li> <li>• 5.000 euro, per danni conseguenti ad errore di progettazione di impianti (previsti dal D.M. n. 37/2008) o per errori commessi nel settaggio o reinstallazione di programmi di apparecchi o impianti di domotica civile</li> </ul> |
|  | <b>R.C. Postuma installatore di impianti, manutentore o riparatore di impianti previsti dal D.M. n. 37/2008</b> (e Legge n. 46/1990)<br><i>Termine massimo per la denuncia fino a 10 anni dall'ultimazione lavori, in vigenza di polizza.</i>  |                      | 3.000 euro per danni da interruzione e sospensione di attività |  |

**Ci sono limiti di copertura?**

| R.C. Postuma - Tipo 2) (Opzionale)   |   | Scoperto               | Franchigia (o minimo di scoperto)        | Limite di risarcimento  |
|--|---|------------------------|--|---|
| <b>Postuma riparatore di veicoli (o natanti)</b>   | <b>R.C. Postuma del riparatore di veicoli (o natanti)</b><br><i>Termine massimo per la denuncia fino 24 mesi dalla riconsegna ai clienti, in vigore di polizza.</i><br>Danni subiti e/o causati da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione di parti o accessori da parte dell'Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. | 10% per danni a cose   | 250 euro per danni a cose                | Massimale R.C.T. per sinistro / anno:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% del massimale R.C.T., per danni a persona;</li> <li>• 10% del massimale R.C.T., per danni a cose.</li> </ul> |
|  | <b>Condizioni Aggiuntive R.C. Postuma (Opzionali)</b>   | <b>Scoperto</b>        | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di risarcimento</b>   |
| Estensioni limiti - ATTIVITÀ PREGRESSA (A360) qualora l'Assicurato non documenti altra precedente assicurazione R.C. Postuma |   | -                      | 5.000 euro                               | 25.000 euro per sinistro/anno   |
| ESTENSIONE ALL'ATTIVITÀ DELLE DITTE SUBAPPALTATRICI (A361)   |   | Come R.C. Postuma      | Come R.C. Postuma                        | Limiti come garanzia R.C. Postuma   |
| ESTENSIONE RICERCA GUASTI (A362)   |   | -                      | 300 euro                                 | 2.000 euro per sinistro/anno  |
| <b>Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. Malattie Professionali (RCMP)</b>  |   |                        |  |   |
| <b>R.C. MALATTIE PROFESSIONALI</b>   |   | <b>Franchigia</b>      |  | <b>Limite di risarcimento</b>   |
| R.C. Malattie Professionali  |   | 5.000 euro per persona |  | Massimale indicato in polizza per sinistro/per persona  |
| <b>Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>                                  |   |                        |  |   |
| <b>R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>  |   | <b>Scoperto</b>        | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di risarcimento</b>   |
| Proprietà del fabbricato: compresi danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico                               |   | -                      | 250 euro                                 | -   |
| Proprietà del fabbricato: fabbricati in stato di inattività  |   | -                      | 1.000 euro per danni a cose              | 500.000 euro per sinistro/anno  |
| Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio  |   | -                      | -  | 500.000 euro per sinistro<br>Limite per anno assicurativo pari al 50% del massimale "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)"  |
| <b>Condizioni Speciali richiamate per R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato</b>                                   |   | <b>Scoperto</b>        | <b>Franchigia (o minimo di scoperto)</b> | <b>Limite di risarcimento</b>   |
| Danni da interruzione o sospensione di attività  |   | 10%                    | 1.500 euro                               | 10% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 250.000 euro per sinistro/anno   |
| Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa                      |   | 10%                    | 300 euro per veicolo                     | -   |



### Ci sono limiti di copertura?

| Condizioni Speciali richiamate per R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato | Scoperto | Franchigia (o minimo di scoperto) | Limite di risarcimento   |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| Danni da inquinamento accidentale   | 10%      | 1.500 euro                        | 5% del massimale per danni a cose "R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato (RCS)" col massimo di 150.000 euro per sinistro/anno |
| Committenza lavori di straordinaria manutenzione                                    | 10%      | 500 euro per danni a cose         | 250.000 euro per sinistro/anno   |

### Sezione E - RESPONSABILITÀ CIVILE - R.C. DATORIALE

| R.C. Datoriale | Limite di risarcimento   |
|----------------|--|
| R.C. Datoriale | Massimale assicurato R.C. Datoriale valido per tutte le perdite patrimoniali derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'impresa Contraente e/o di tutti gli Assicurati nello stesso periodo di durata dell'assicurazione. |



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b> | <p><b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato devono in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.</p> <p>Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.</p> |
|---------------------------------------|--|



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

|  |  |
|--|--|
| <b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>      | <p>Il Contraente o l'Assicurato devono altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale</p>  |
| <b>Obblighi dell'impresa assicuratrice</b> | <p>Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, D - Danni Indiretti verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l'esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione B - Furto e Rapina: "Esclusioni", lettere c) e d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione A - "Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo della sezione incendio: "Esclusioni", lettera d).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Sezione D - "Danni Indiretti", Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei so-ci a responsabilità illimitata oppure qualcuno dei casi previsti dall'articolo della Sezione D - Danni Indiretti - "Esagerazione dolosa del danno". lettera d).</p> |



### Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | <p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento.</p> <p>Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento / indicizzazione.</p> <p>Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.</p> |
| <b>Rimborso</b> | <p>In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>   |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Durata</b>      | <p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione.</p> <p>In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.</p>   |
| <b>Sospensione</b> | <p>Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia"); in caso di trasloco (articoli "Trasloco delle cose assicurate" delle sezioni incendio e furto); come disciplinato dall'articolo furto "Esclusioni", lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno).</p> |



### Come posso disdire la polizza?

**Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.**



### A chi è rivolto questo prodotto?

Buon Lavoro! è un prodotto multigaranzia rivolta alle piccole realtà imprenditoriali italiane (negozi, attività artigianali e commerciali fino a 9 addetti).



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 24,9 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?   |   |
|--|---|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>   | <p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p><b>Mail:</b> <a href="mailto:reclami@axa.it">reclami@axa.it</a><br/> <b>PEC:</b> <a href="mailto:reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it">reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it</a><br/> <b>Posta:</b> AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO<br/> <b>Fax:</b> (+39) 02.43.44.81.03</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>• numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>• breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> |
| <b>All'IVASS</b>   | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |   |
| <b>Mediazione</b>  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).   |
| <b>Negoziazione assistita</b>  | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.   |
| <b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>  | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a>  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>   | <p><b>Arbitrato irrituale:</b> laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione (Norme che regolano il sinistro Sezioni A - Incendio e B- Furto e Rapina), per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la Sezione Danni Indiretti in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo attività e/o sul numero di giorni da riconoscere per il "Fermo attività", le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, sia dovuto l'indennizzo ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.</p> <p>Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.</p> <p style="text-align: right;"><i>(segue)</i></p>  |



## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b> | <p>Per la Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" o dall'articolo: "Disaccordo sull'operatività della garanzia Fermo Attività" o dall'articolo: "Gestione del sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> |
|--|---|

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!